

N. R.G. 12573/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Maione Mannamo

Presidente

dott. Enrico D' alfonso

Giudice

dott.ssa Vincenza Ruggiero

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12573/2015**

TRA

CONSORZIO ESTRATTIVO LA CASSIANA in persona del legale rapp.te p.t. (codice fiscale: 04980440483) elettivamente domiciliato in Firenze, alla via Giambologna, 37, presso lo studio dell'avv. Laura Corsaro, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Facchini del Foro di Prato,

OPPONENTE

e

Società Tome srl, (P.I. 01826720482) in persona socio amministratore Sig. Tommaso Metti, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Locanto del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in Viale I maggio 6 Barberino di Mugello, Firenze,

OPPOSTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte opponente ha così concluso: *“affinché il Tribunale di Firenze, per i motivi di cui ai predetti atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia: In linea preliminare e pregiudiziale: accertata e dichiarata l'operatività della clausola arbitrale di cui all'art. 18 dello Statuto consortile, per l'effetto dichiarare la incompetenza e/o il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Firenze e la competenza arbitrale o comunque*



l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione e dichiarare nullo e privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenziale pronuncia;

-Nel merito e senza pregiudizio di quanto sopra: a-) in tesi: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, accertare e dichiarare che il credito ingiunto da Tome s.r.l. è insussistente, sia preso atto dell'ordinanza n. 20106/2016 del 19.02.2016 della Corte di Cassazione (doc. depositato all'udienza del 23.12.20216), della sentenza n. 1880/19 della Corte di Appello di Firenze (documento che si deposita con le presenti note) e della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3090/18 del 15.11.2018 passata in giudicato (doc. depositato all'udienza del 22.01.2020), sia per sua estinzione per avvenuta compensazione (fino alla concorrenza) con il maggior credito del Consorzio Estrattivo La Cassiana vantato sia nei confronti di La Nuova Collerose s.r.l. che nei confronti di Tome s.r.l., con ogni conseguenziale pronuncia anche di nullità ed inefficacia e comunque di revoca del decreto ingiuntivo opposto n.3350/2015, quindi con reiezione della domanda di controparte perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; b-) in ipotesi: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, operare e dichiarare la compensazione fino alla concorrenza fra il credito di Tome s.r.l. ed il credito del Consorzio Estrattivo La Cassiana verso Tome s.r.l e verso La Nuova Collerose s.r.l., con ogni conseguenziale pronuncia anche di nullità ed inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e del compenso di causa e con condanna di Tome s.r.l. al pagamento in favore del Consorzio Estrattivo La Cassiana di una somma a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 primo e secondo comma c.p.c. o, comunque, di una somma ex art. 96 terzo comma c.p.c., nella misura che sarà determinata in via equitativa dal Giudice.”

parte opposta ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi, e salvo gravame, condannare il Consorzio opponente a restituire alla società opposta la minor o maggior somma che eventualmente risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.”

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.: trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata



trattata, istruita e discussa. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della causa impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Va inoltre rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La *res controversa* vede come parti da un lato un consorziato di un consorzio obbligatorio, Tome srl, e dall'altra il consorzio obbligatorio non costituito in forma societaria, Consorzio Estrattivo La Cassiana.

Tome srl, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze n. 3350/2015, chiede il pagamento, o meglio la restituzione, di contributi consortili versati a seguito di un decreto ingiuntivo revocato e di somme anticipate a due CTU (nell'ambito di due cause di impugnazione di delibere del Consorzio di approvazione del consuntivo annuale).

Si oppone al provvedimento monitorio il Consorzio che ha eccepito preliminarmente il difetto di *potestas decidendi* del Tribunale di Firenze in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 18 dello Statuto, approvato con la stessa delibera con cui è stato costituito il Consorzio, n. 49 del 3/5/1999 del Consiglio Comunale di Calenzano.

Osserva il Tribunale che assume valore dirimente, ai fini della decisione della causa, l'esame dell'eccezione preliminare sollevata dagli oppositori in ordine alla sussistenza di una clausola compromissoria, eccezione, che tempestivamente sollevata dal Consorzio, è fondata e va accolta.

L'art.18 dello Statuto del Consorzio Estrattivo La Cassiana stabilisce infatti che *“qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente, che possa sorgere fra il consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri”*.



Dal contenuto della predetta clausola consegue la sussistenza di un fatto impeditivo dell'esercizio dell'azione giudiziaria e, quindi, della cognizione del giudice ordinario, avendo le parti scelto di risolvere le relative controversie, in deroga alla giurisdizione statale, attraverso lo strumento privatistico dell'arbitrato.

La società opposta non ha contestato l'operatività nell'ambito del Consorzio della clausola compromissoria di cui all'art. 18 cit. bensì ha dedotto di non far più parte del consorzio per aver ceduto i terreni ad altra Società (CO.ME.CA srl).

Orbene, risulta agli atti che Tome Srl ha fatto parte del Consorzio fino al 9 dicembre 2015 (cfr doc. 43 della memoria di parte opponente ex art. 183sesto comma c.p.c.) e che quindi la proposizione della domanda monitoria è antecedente, così come anche l'emissione e la notificazione del decreto ingiuntivo opposto; ad ogni buon conto *“ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda”* (Tribunale Milano - sezione imprese n. 32043/20 del 06-12.02.2020).

Ne deriva, nel caso di specie, la piena operatività della clausola compromissoria, atteso altresì che la richiesta di pagamento dei contributi consortili versati a seguito di un decreto ingiuntivo revocato e di somme anticipate a due CTU, nell'ambito di due cause di impugnazione di delibere del Consorzio di approvazione del consuntivo annuale, formulata col ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta trova evidentemente la propria *causa petendi* nel patto consortile. Va altresì rilevato che la clausola n. 18 in questione demanda il giudizio su qualunque controversia inerente il patto consortile o da esso dipendente che possa sorgere tra il consorzio e gli aderenti, ad un Collegio arbitrale avente funzione di amichevole compositore, con le più ampie facoltà istruttorie e di indagine.

In presenza di una tale clausola compromissoria di arbitrato irrituale, l'eccezione di compromesso dà luogo non già ad una questione di competenza bensì alla improponibilità della domanda.

La decisione sulla preliminare eccezione è decisiva ed assorbente dell'esame e della valutazione di ogni altra eccezione e del merito.

La domanda monitoria di Tome srl va pertanto dichiarata improponibile e il decreto ingiuntivo va revocato.



Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, come parzialmente modificato dal DM n. 37/2018, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 74.502,36), ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.

PQM

il Tribunale di Firenze, III sezione civile, definitivamente pronunciando, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara la improponibilità della domanda di Tome srl e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3350/2015;
- 2) condanna Tome srl al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in Euro 11.270,00 per compenso oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso.

Firenze, 4 maggio 2021

Il Giudice relatore

dott.ssa Vincenza Ruggiero

Il Presidente

dott. Massimo Maione Mannano

